

L'efficienza energetica in edilizia. I motivi

“L'energia impiegata nel settore residenziale e terziario... rappresenta oltre il 40 % del consumo finale di energia della Comunità



- **La Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia**
 - | requisiti minimi di rendimento energetico (compresi il riscaldamento, il riscaldamento dell'acqua, il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione) degli edifici di nuova costruzione e degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;
 - | **certificazione energetica degli edifici** (unità immobiliari);
 - | **ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria nonché una perizia degli impianti termici con caldaie > 15 anni.**

E' IN PREDISPOSIZIONE UNA NUOVA DIRETTIVA PIU' STRINGENTE

Il D.Lgs. 192/2005. Struttura

- Norma di recepimento della Direttiva 2002/91/CE ne segue la stessa struttura
- Modifica la legge 10/91 (oggi in parte inserita nel DPR 380/2001 T.U. edilizia) e il DPR 412/93, ma non li sostituisce.
- Prevede una serie di regolamenti ed atti applicativi. Ad oggi si applicano:

Sui criteri di efficienza minimi obbligatori	Sulla certificazione energetica	Sul controllo impianti termici
- DPR 59/2009 - Allegato C al Dlgs - DPR 412/1993	- Gli articoli 6 e 15 del Dlgs (obblighi) - DM 26 giugno 2009 "linee guida nazionali"	- Gli articoli 7 e 9, nonché l'allegato L del Dlgs - DPR 412/1993
	- In attesa di un altro DPR la figura del Certificatore en. è definita dall'Allegato 3 al Dlgs 115/2008	

La normativa statale può essere sostituita da atti regionali di recepimento della Direttiva che rispettino i principi fondamentali desumibili dal D.Lgs. (clausola di cedevolezza)

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Edifici residenziali


1. INFORMAZIONI GENERALI ⁽¹⁾

Codice Certificato		Validità	
Riferimenti catastali			
Indirizzo edificio			
Nuova costruzione	<input type="radio"/>	Passaggio di proprietà	<input type="radio"/>
		Riqualificazione energetica	<input type="radio"/>
Proprietà		Telefono	
Indirizzo		E-mail	

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

Edificio di classe: B

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI ⁽²⁾



4. QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO) ⁽³⁾

I II III IV V


5. Metodologie di calcolo adottate ⁽⁴⁾

6. RACCOMANDAZIONI ⁽⁵⁾

Interventi	Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento	Tempo di ritorno(anni)
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE ⁽²⁾ kWh/m ² anno (<10 anni)

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO ⁽⁶⁾

SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE	Riscaldamento <input type="radio"/>	Raffrescamento <input type="radio"/>	Acqua calda sanitaria <input type="radio"/>
---	-------------------------------------	--------------------------------------	---



8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

8.1 RAFFRESCAMENTO(*)	8.2 RISCALDAMENTO	8.3 ACQUA CALDA SANITARIA
Indice energia primaria (Epe)	Indice energia primaria (Epi)	Indice energia primaria (EPacs)
Indice energia primaria limite di legge	Indice en. primaria limite di legge (d.lgs. 192/05)	
Indice involucro (Epe,invol)	Indice involucro (Epi,invol)	
Rendimento impianto	Rendimento medio stagionale impianto (Ilg)	Fonti rinnovabili
Fonti rinnovabili	Fonti rinnovabili	

La Certificazione energetica “Toscana”

I.r. 39/2005 e dpgr n.17 del 25/02/2010

- F *Il 18/03/2010 sono entrati in vigore l'articolo 23bis della legge regionale 39/2005 e il relativo regolamento regionale sulla Certificazione Energetica degli edifici*
- F *Con essi anche la Toscana si dota di una propria regolamentazione sulla certificazione energetica*
- F *Si tratta di una regolamentazione che non vuole stravolgere la normativa nazionale ma completarla in alcuni punti rimasti aperti*
- F *I meccanismi prefigurati dal regolamento saranno a regime solo con il Sistema Informativo reg. sull'efficienza energetica*
- F *Fino all'entrata in vigore del sistema informativo l'ACE continua ad essere cartaceo*
- F *Sul sito www.regione.toscana.it nella sezione Sportello Energia – Cittadini - Certificazione energetica - si trovano le modalità di prima applicazione delle norme. Consultatelo periodicamente*

Le basi della certificazione energetica statale

- ⊞ *la disciplina regionale non tocca le metodologie di calcolo per la certificazione; si applica il DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” ed in particolare:*
 - *norme UNI 11300 e metodi semplificati (come il Docet)*
- ⊞ *l’ACE ha validità non superiore ad anni 10 ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione “significativo”*
- ⊞ *la disciplina regionale non tocca la figura del certificatore; in attesa del DPR statale vige l’allegato III al decreto legislativo 115/2008:*
 - *certificatore è un tecnico, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. non coinvolto nella progettazione dell’immobile*
 - *ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali richiesti (certificazione a doppia firma)*
 - *non esisterà un albo di certificatori toscani*
 - *non vi sono, ad oggi, corsi regionali abilitanti*

Le basi della Certificazione energetica “Toscana”

- *Si specifica e si amplia alle locazioni l’obbligo della certificazione (come richiede l’Unione Europea)*
- *se acquisisci l’ACE non hai bisogno di dotarti anche dell’Attestato di Qualificazione energetica (AQE) previsto dal Dlgs 192/2005*
- *Un nuovo edificio non può avere agibilità senza l’ACE*
- *In caso di vendita e locazione senza l’ACE vi è l’assegnazione automatica alla classe G (non c’è più bisogno dell’autodichiarazione)*
- *Il Comune è competente a controllare e a tal fine il certificatore deve trasmettergli l’ACE appena “chiuso”*
- *Viene impostato un sistema informativo regionale condiviso (sulle certificazioni e, a seguire, sugli impianti termici)*

Gli obblighi di certificazione energetica in Toscana

L'ACE è obbligatorio per:

➤ *edifici di nuova costruzione*

➤ *demolizione e ricostruzione*

➤ *edifici con SU > 1000 mq oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l'intera struttura*

➤ *nel caso di trasferimento a titolo oneroso di immobili (compravendita e simili)*

➤ *nel caso di locazione*

Sono esclusi:

➤ *i fabbricati isolati con superficie utile < 25 mq,*

➤ *i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali riscaldati tramite il processo produttivo*

➤ *i depositi, i box e i garage indipendenti*

➤ *i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni*

➤ *gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità/agibilità e quelli per i quali risulti la destinazione alla demolizione*

Le certificazioni in occasione di lavori edilizi

- *il nominativo del certificatore è indicato nella comunicazione di inizio lavori*
- *il certificatore acquisisce il progetto e può far controlli in cantiere*
- *il certificatore redige l'attestato per darne uno al committente e uno trasmetterlo al Comune insieme alla dichiarazione di fine lavori (l'ACE tiene luogo dell'AQE)*
- *nel certificato di abitabilità/agibilità sarà fatta esplicita menzione dell'ACE*
- *fino al varo del sistema informativo rimane la trasmissione di copia dell'ACE alla Regione per i suoi compiti di monitoraggio*

Le certificazioni in occasione di compravendita/locazione

- *il venditore/locatore incarica un certificatore energetico*
- *il certificatore, redige l'attestato, ne consegna un originale al committente e un altro originale lo trasmette subito al Comune*
- *non è necessario allegare l'ACE all'atto di compravendita o locazione, ma, per confermare che l'attestato è stato acquisito, gli estremi identificativi dell'attestato dovranno essere richiamati nel relativo atto*
- *con il sistema informativo ogni ACE avrà un numero identificativo. Per adesso gli estremi dell'ACE sono la sua data, chi lo ha firmato, la classe globale raggiunta, ed eventualmente un protocollo comunale*
- *fino al varo del sistema informativo rimane la trasmissione di copia dell'ACE alla Regione per i suoi compiti di monitoraggio*

L'assenza dell'ACE in occasione di compravendite e locazioni

- se l'unità immobiliare non è dotata dell'ACE si dà luogo all'automatica classificazione dell'unità immobiliare nella classe G
- Non scatta quindi una sanzione pecuniaria ma le parti prenderanno atto che si è persa un'occasione per valorizzare l'immobile attraverso l'attestato di certificazione energetica
- Sarà opportuno a tal proposito un accenno a tale presa d'atto nel testo del contratto (ad es. *“le parti, verificata l'assenza dell'attestato di certificazione energetica, prendono atto che, in sua mancanza, l'immobile è, ai fini della compravendita, classificato automaticamente in classe G ai sensi dell'art. 23 bis comma 5 della lr 39/2005 e successive modificazioni...”*)

La trasmissione alla Regione dell'ACE come da linee guida nazionali

Sul sito www.regione.toscana.it nella sezione Sportello Energia – Cittadini Certificazione energetica - si trovano le modalità per spedire alla Regione l'attestato

- F come file a certificazione-energetica@regione.toscana.it completo di firma digitale del o dei professionisti lo hanno emesso.**
- F Per chi sia sprovvisto di firma digitale, altri formati, con presenti e riconoscibili l'identificazione chiara dell'immobile interessato nonché la firma e il timbro professionale**
- F Nel caso di impossibilità alla trasmissione digitale, copia cartacea firmata del certificato, con timbro professionale, spedita a: Regione Toscana, Direzione Generale Politiche territoriali e ambientali, Settore Miniere e Energia - Via di Novoli 26 – 50127 Firenze**

es. per il certificato un solo file, (pdf) nominato così: data di invio del certificato (anno, mese, giorno), partita iva del certificatore o codice fiscale, numero progressivo del certificato (AAAA_MM_GG-PARTITA IVA o CODICE FISCALE–NUMERO PROGRESSIVO)

Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica in edilizia

È in predisposizione il sistema informativo regionale:

- ci sarà uno sportello on line su cui compilare l'ACE e firmarlo*
- Il software di calcolo lo sceglie però il certificatore (tra quelli con attestato di conformità CTI)*
- L'ACE sarà quindi un documento digitale direttamente archiviato sul Sistema informativo regionale*
- Tramite il sistema informativo regionale sarà spedito agli organismi competenti (ufficio comunale edilizia e SUAP)*
- Tutti i soggetti certificatori dovranno identificarsi ed avere una firma digitale*